



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Fabio Letterio Ciruolo

Giudice rel.

dott. Alessandro Laurino

Giudice

nel procedimento di opposizione allo stato passivo, ex artt. 98 e 99 L.F., unitario promosso da
(P.I.), con sede in Palermo via Principe di
Villafranca n. 50, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da
procura in atti, dall'avv. Luisa DE GIACOMO;

OPPONENTE

Contro

(c.f.: ; n. 1/2023 R.G.A.M.);

OPPOSTA NON COSTITUITA

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 12/1/2024,
proponeva opposizione avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria in epigrafe,
dichiarato esecutivo il 19/12/2023, con il quale il proprio credito, postulato per euro 160.541,29 al
rango privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., non era stato ammesso al passivo.
Instauratosi il contraddittorio, la procedura concorsuale si costituiva, chiedendo il rigetto dell'avversa
opposizione.

Con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice designato riteneva la causa matura per la decisione.

All'udienza del 24/1/2025, la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione alle parti del
termine di giorni 60 per il deposito e lo scambio di memorie.

Esposti i fatti, si osserva come l'opposizione sia meritevole di reiezione.

Nella domanda di insinua, per ciò che qui rileva, così si legge:

“- che, per l'espletamento di dette attività, è stato convenuto un corrispettivo “pari a € 150.000 (centocinquantamila) oltre IVA per anno solare”; - che, in virtù del medesimo contratto, la mia assistita ha posto in essere tutte le attività necessarie e funzionali all'espletamento degli incarichi ricevuti e, in data 9.2.2022, a mezzo pec, ha sottoposto alla società mandataria una “relazione” relativa ad una ipotesi di ristrutturazione aziendale ex art. 161 L.F.; - che, nonostante ciò, la ricorrente non ha avuto alcun riscontro in merito all'attività svolta per conto della società mandataria né, tampoco, ha ricevuto alcun pagamento dei compensi frattanto maturati; - che, con lettera 14.12.2022 del sottoscritto procuratore, trasmessa a mezzo pec che si allega, la ricorrente ha infruttuosamente invitato la società debitrice al pagamento di quanto dovuto; - che è intenzione della

insinuarsi tempestivamente nella emarginata procedura; - che, pertanto, la dovrà essere ammessa in via privilegiata al passivo fallimentare dell' per la somma di € 156.163,93, oltre i.v.a. ed oltre ancora gli interessi legali dal dì del dovuto alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza; - che, inoltre, parte istante, con la presente insinuazione, intende ottenere 3 la refusione delle spese legali di recupero credito così come risultano dalla fattura del sottoscritto procuratore, pari ad € 3.450,00 per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; - che detto importo dovrà essere insinuato al passivo dell' in privilegio, secondo giurisprudenza costante".

Nelle osservazioni depositate dalla medesima creditrice in prima fase così si legge:

"- in data 18.9.2023, è stato depositato il Progetto dello Stato Passivo relativo all'amministrazione straordinaria della (n. 1/2023), trasmesso in pari data alla scrivente a mezzo pec; - in ordine alla posizione della scrivente, il Commissario Liquidatore, Prof. ha adottato il seguente provvedimento: "domanda relativa a prestazioni professionali di consulenza e ristrutturazione aziendale per l'importo di complessivi euro 160.541,29 (di cui Euro 156.163,93 per prestazioni ed Euro 4.377,36 per spese legali sostenute). La richiesta fonda su copia del contratto priva di data certa, su documento contabile (mera nota proforma) non risultante in contabilità e su due diffide di pagamento inviate il 9.11. 2022 e il 14.12.2022. Non risulta invece recapitato alla pec della procedura il doc.4 menzionato nell'elenco documenti dell'istanza depositata dal creditore. Non risultando allegata documentazione comprovante la materiale esecuzione delle prestazioni rese, si propone l'integrale esclusione del credito". - con la stessa comunicazione, il Commissario Liquidatore ha rappresentato alla scrivente la possibilità di presentare "osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, fissata il giorno 03.10.2023 alle ore 11,30"; - con le presenti osservazioni, dunque, la scrivente p r o d u c e 1. copia della Pec trasmessa in data 1.2.2022 dalla a sé stessa (unitamente alle ricevute di "accettazione" e "consegna"), che attribuisce "data certa" - anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza del 19.1.2023 - al contratto di affidamento di incarico professionale stipulato tra detta società e l' in data 17.11.2021; 2. copia della documentazione di cui al doc. 4 del ricorso per insinuazione al passivo depositato nella procedura concorsuale de qua, dalla quale si evince l'attività posta in essere dalla per conto della

** * * In relazione alle contestazioni del Commissario Liquidatore formulate nel Progetto di Stato Passivo in ordine alla domanda della stessa, la scrivente osserva quanto segue: a. sulla opponibilità all'amministrazione straordinaria dell' del contratto di affidamento dell'incarico professionale del 17.11.2021 3 Nella denegata ipotesi in cui il Commissario all'uopo incaricato non ritenga valida - ai fini dell'attribuzione di "data certa" al contratto del 17.11.2021 - la Pec trasmessa dalla scrivente a se stessa in data 1.2.2022, è pacifico che la previsione di quest'ultimo requisito ai fini dell'opponibilità di un contratto alla procedura concorsuale è limitata ai soli contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam", alla luce del principio giurisprudenziale in virtù del quale, "se il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale" (Cass. Civ., n. 17080/2016). Si tratta di un principio recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. 36602/ 2022), la quale, al riguardo, ha chiarito che "l'inopponibilità di cui all'articolo 2704 cod. civ. alla procedura concorsuale - non riguardante il negozio né la sua efficacia, ma la data della scrittura e la prova che si intende dare suo tramite - implica che un contratto e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto*

di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso". Nella specie, per il contratto tra la _____ e la _____ essendo un contratto tra privati, non era richiesta la forma scritta ad substantiam. Di conseguenza - ammessa e non concessa la non validità, a questo scopo, della pec trasmessa a sé stessa dalla scrivente - la volontà delle parti e la stipulazione del contratto in data anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza dell'_____ devono ritenersi dimostrate attraverso le email e i documenti allegati dalla scrivente alle presenti osservazioni. Peraltro, giova notare che l'attività in questione è stata espletata personalmente ed esclusivamente dal Dr. _____, il quale ha avuto interlocuzioni telefoniche e riunioni in presenza con i vertici della società presso la sua sede di Catania. b. sulla validità della nota proforma prodotta a comprovare il credito della _____ Nell'ipotesi di insinuazione al passivo di un credito professionale, è pacifico che il professionista che abbia emesso solo avviso di fattura, una volta che il credito sia stato ammesso, è tenuto ad emettere fattura al momento dell'eventuale riparto per l'importo che verrà distribuito; da tale importo verrà scorporata l'I.V.A., sicché il professionista non subirà alcuna perdita dell'imposta. Sul punto è intervenuta l'amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 127/E del 2008, stabilendo che, se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa". Nella fattispecie, dunque, la notula predisposta dalla scrivente in ordine alle competenze maturate per l'attività professionale svolta per conto della _____ deve ritenersi assolutamente valida ed efficace a comprovare il diritto della stessa al pagamento di detti compensi, né tampoco, in mancanza del relativo pagamento, alcun obbligo sussisteva in capo alla stessa di emettere regolare fattura. 5 * * * Ciò premesso, la scrivente insiste ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione al passivo formulata nell'istanza trasmessa in data 28.4.2023".

Nel verbale di esame dello stato passivo, per ciò che qui rileva in relazione alla domanda dell'odierna opponente (ivi rubricata con il n. 56), così si legge:

"Domanda relativa a prestazioni professionali di consulenza e ristrutturazione aziendale per l'importo di complessivi Euro 160.541,29 (di cui Euro 156.163,93 per prestazioni ed Euro 4.377,36 per spese legali sostenute). La richiesta fonda su copia del contratto priva di data certa, su documento contabile (mera nota proforma) non risultante in contabilità e su due diffide di pagamento inviate il 9.11.2022 e il 14.12.2022. Non risulta invece recapitato alla pec della procedura il doc.4 menzionato nell'elenco documenti dell'istanza depositata dal creditore. Non risultando allegata documentazione comprovante la materiale esecuzione delle prestazioni rese, si propone l'integrale esclusione del credito. L'avv. Luisa De Giacomo chiede termine per integrare la documentazione. Il g.d. sospende la domanda. Alla udienza del 17.10.2023 il g.d. ritenuto che il contratto prodotto in atti è opponibile alla procedura, giusta documentazione integrativa offerta in sede di osservazioni per la presente udienza, ritenuto, tuttavia, che il corrispettivo ivi indicato non può considerarsi forfettario e che allo stato non è possibile procedere ad una quantificazione delle attività effettivamente svolte, non ammette il credito come da progetto del commissario".

Nell'odierno ricorso in opposizione così si legge:

"a. sulla natura forfettaria del compenso stabilito nel contratto del 17.11. 2021 La tariffa professionale approvata con D.M. 2 settembre 2010 n. 169 ("Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili") costituisce una delle fonti di determinazione e

liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti agli albi dei commercialisti; essa trova applicazione, divenendo vincolante per le parti, solo se la misura del compenso non è stata pattizialmente determinata. L'art. 2233 c.c. dispone, infatti, che il compenso per le prestazioni intellettuali del professionista, "se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene". Secondo giurisprudenza costante (Cass. Civ. 7374/1983), "l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso per prestazione di opera intellettuale, indicando, in primo luogo, la pattuizione delle parti, in difetto le tariffe e gli usi e, in estremo subordine, rimettendone la determinazione al Giudice, previo parere non vincolante dell'associazione professionale". Da ciò discende che: - in via prioritaria, il compenso è determinato dalle parti che possono praconcordarlo liberamente anche in deroga ai minimi tariffari; la misura del compenso pattuito è incontestabile (salvo il caso di nullità dell'accordo per contrasto con norme imperative o contestazione del credito per inadempimento imputabile al professionista) e "il giudice non può modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233, comma 2 c.c., all'importanza dell'opera e al decoro della professione" (Cass. Civ. sez. II 12095/1995). L'esistenza dell'accordo tra le parti preclude il ricorso alla tariffa; - in via sussidiaria, il compenso è determinato dalla tariffa; la sua applicabilità presuppone la mancata pattuizione del compenso. Il silenzio delle parti in ordine alla misura del compenso comporta l'automatico rinvio alla tariffa che viene, in tal modo, ad essere vincolante per le parti; - in ultima istanza, il compenso può essere determinato ope iudicis, secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio ma non vincolante del competente ordine professionale. Il ricorso al giudice presuppone, dunque, il mancato accordo tra le parti, l'impossibilità di fare riferimento alle disposizioni tariffarie e, in ogni caso, la contestazione del compenso determinato dal professionista. Ne deriva che, "nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo" (Cass. S.U. n. 18450/2005). D'altronde, il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, tanto più che lo stesso art. 2233 c.c. si riferisce alla quantificazione del compenso e non alla sua libera disponibilità (rinuncia ovvero inserimento in una condizione). L'abolizione dei minimi di tariffa ha dato vita ad una forma di accordo tra professionista e committente basato sulla determinazione del compenso "a discrezione". In taluni casi, invero, esiste la necessità di sottoscrivere un valore dell'onorario fisso e immodificabile fin dall'affidamento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso: si tratta del cosiddetto "forfait" che esclude qualsiasi revisione e che, in linea di principio e a meno di specifiche condizioni introdotte nel contratto, non consente di vedere riconosciuta neppure alcuna parzializzazione del compenso in caso, ad esempio, di mancata conclusione della prestazione. L'art. 13 ("Incarico non giunto a compimento"), del D.M. sopra richiamato stabilisce che, "quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente". Secondo l'interpretazione della Commissione Nazionale Tariffa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, "per la determinazione delle indennità e dei rimborsi di spese non sorgono difficoltà applicative. Poiché, con la sola eccezione di onorari praconcordati per prestazioni continuative, il diritto alla percezione di onorari specifici matura solo con la conclusione della pratica, gli stessi non

possono essere applicati nel caso di incarico non giunto a compimento (...). Senza contare che, “anche se l’incarico non è giunto a compimento, qualora dalle prestazioni svolte derivi un risultato utile per il cliente, se ne deve tener conto agli effetti della concreta determinazione degli onorari spettanti, secondo quanto disposto nel secondo comma dell’articolo 3”. Il successivo art. 22 (“Onorari preconcordati”) dello stesso Regolamento, prevede, altresì, che, “1. in alternativa agli onorari di cui all’articolo 20, è ammesso preconcordare gli onorari. 2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’articolo 3. 3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all’articolo 19”. L’art. 55 (“Consulenza aziendale continuativa e generica”) del medesimo regolamento prevede, infine, che, “per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonché alla natura ed all’importanza dell’azienda”. Orbene, nella fattispecie, con il contratto sottoscritto in data 17.11.2021, all’art. 3 (“Tempi, risorse e corrispettivi”), ai fini dell’espletamento delle attività di cui all’art. 2 (“Obiettivi dell’incarico e approccio proposto”), le parti hanno convenuto quanto segue: “la stima dei tempi complessivi (...) è indefinita, varia a seconda delle problematiche che si propongono e si svolge presso la nostra sede; considerando la massima collaborazione da parte delle risorse della Società, riteniamo di poterla contenere presso la sede della Vostra azienda in due giornate al mese, da estendere, almeno per i primi mesi e per problematiche urgenti anche a maggiori riunioni, senza aggravio di corrispettivi aggiunti ma soltanto con il rimborso delle spese di trasferta. La consulenza verrà prestata anche rispondendo alle domande telefoniche ma, preferibilmente, a mezzo mails con la quale dovrete porre i quesiti, anche di scarsa importanza, che ritenere sottoporci”. Secondo lo stesso articolo, inoltre, “il corrispettivo che riteniamo corretto richiedere è pari a € 150.000,00 (centocinquantamila) oltre IVA per anni solare da fatturarvi in quattro rate all’inizio del trimestre solare o in forma mensile al giorno 1 del mese solare. La decorrenza della consulenza è quella del 1° dicembre 2021 o comunque dalla data di firma della presente proposta”. Ed ancora, “(...) Il presente contratto potrà essere disdetta dalla [redacted] previa lettera raccomandata o mail certificata inviata almeno sei mesi prima dalla fine dell’anno solare in cui si intende esercitare la disdetta. Per le disdette effettuate senza il rispetto del termine di sei mesi, la [redacted] avrà diritto a ricevere la metà del compenso annuale dell’annualità successiva alla disdetta. Il corrispettivo prima indicato ha validità per le annualità fino al 31 dicembre 2023, successivamente, di comune accordo, verrà stabilito un adeguamento”. Orbene, in virtù di quanto espressamente convenuto tra le parti, applicando alla fattispecie la disciplina del D.M. 2 settembre 2010 n. 169, può ritenersi accertato che: - l’incarico di assistenza professionale affidato dalla [redacted] alla ricorrente aveva natura continuativa; - il compenso annuale di € 150.000,00, oltre i.v.a., è stato convenuto “a forfait”, con validità fino al 31.12.2023 e con possibilità, alla scadenza, di un eventuale adeguamento; lo stesso poteva essere pagato con cadenza mensile o trimestrale, previa fatturazione da parte della [redacted] - la [redacted] si è obbligata a compiere le attività indicate nel contratto, man mano che le stesse si sono rese necessarie, con una tempistica non prevedibile anticipatamente e con la collaborazione delle risorse della Società; - alla ricorrente è stata data ampia autonomia nel senso di valutare quali attività porre in essere ed in quali tempi realizzarle; - nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto da parte della [redacted] senza rispetto del termine di sei mesi, la [redacted] avrebbe avuto diritto al pagamento della metà del compenso annuale relativo all’annualità successiva alla disdetta; - nessun compenso è stato pagato alla ricorrente per l’attività posta in essere

art. 2751 bis, n. 2 c.c.. Tuttavia, resta “salva l’ipotesi - nella quale il privilegio può trovare applicazione - che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale (cfr. Cass. 31.3.2016 n. 6285, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9927 del 2018)” (Cass. Sez. I, ord.za n. 10977 del 26.4.2021). Deve, infatti, ritenersi applicabile anche al privilegio il principio, secondo cui, in materia di accertamento del passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore (Cass. 24651/ 2011). Orbene, nel caso di specie, il contratto stipulato il 17 novembre 2021 tra la _____ e la _____ prevede espressamente che “le attività saranno svolte direttamente da: 1. Dott. _____ – Dottore Commercialista; 2. Dott. _____ – Dottore Commercialista; 3. Dott. _____ – Dottore Commercialista; 4. Dott. _____ – Dottore Commercialista; 5. Altre figure professionali che renderanno necessarie e che verranno successivamente indicate”. Nonostante ciò, come risulta dalle mail prodotte in giudizio e come verrà provato in giudizio, tutte le attività poste in essere in adempimento del contratto in esame sono state poste in essere, in via esclusiva, dal Dott. _____.

_____, peraltro fondatore e socio di maggioranza della _____ Con la conseguenza di doversi ritenere la natura personale delle prestazioni professionali oggetto del contratto. Per questa ragione, deve riconoscersi la natura privilegiata del credito insinuato dalla _____.

Tanto premesso e considerato, la _____ come sopra rappresentata e difesa C H I E D E che l’On.le Tribunale adito Voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando alla resistente un termine per la sua costituzione, affinché siano accolte le seguenti conclusioni A m m e t t e r e, in via privilegiata, la _____.

Parte_1 _____ al passivo della procedura n. 1/2023, per la somma di € di € 156.163,93, oltre i.v.a. e per l’ulteriore somma di € 4.377,36, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza dell’ _____ I n v i a i s t

r u t t o r i a, la ricorrente chiede: a. ammettersi prova testimoniale sulle seguenti domande: 1. “Vero è che, tutte le attività poste in essere dalla _____ in adempimento del contratto del 17.11.2021 sono state espletate, in via esclusiva, dal Dott. _____”; 2. “Vero è che, tutte le interlocuzioni funzionali al compimento delle suddette attività, sono intervenute tra la _____ ed il Dott. _____”; 3. “Vero è che, solo il Dott. _____.

_____ ha partecipato alle riunioni che si svolte a Catania presso la sede della _____ . Con i testi Dott. _____, domiciliato in Catania Viale Vittorio Veneto n. 160, e D.ssa _____,

_____, domiciliata in Palermo Via Principe di Villafranca n. 50; b. in via subordinata, occorrendo, disporsi consulenza tecnico contabile allo scopo di: 1. accertare le attività poste in essere dalla _____ per conto della _____ in adempimento del contratto del 17.11. 2021; 2. quantificare i compensi dovuti alla _____ per le attività come sopra accertate. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

Orbene, in via preliminare deve dirsi fondata l’eccezione di rito (per vero rilevabile d’ufficio) sollevata dall’amministrazione straordinaria opposta quanto all’inammissibilità di quella parte della domanda, per la prima volta formulata con l’opposizione, volta al riconoscimento del rango privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2), c.c..

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nel giudizio di verifica dello stato passivo, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il

riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi della domanda di ammissione, dal che discende - come precisato dall'art. 93, comma 4, L. Fall., pur in senso attenuativo rispetto alla più radicale assenza dei requisiti dei numeri 1, 2 e 3, del comma precedente - che l'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola comporta comunque la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass. n. 10990/2021, tesi ripresa anche in Cass. n. 4632/2023) e che, ove l'indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità (Cass. n. 1331/2017)” (v. in motivazione in fattispecie analoga ad es.: Cassazione civile sez. I - 18/07/2023, n. 20746).

Nella specie, è vero, per come sostenuto dall'opponente nella propria memoria depositata in data 25/3/2025, che nella domanda di insinua, in assenza di una qualche deduzione in proposito nelle osservazioni depositate in prima fase (entrambe in atti), vi è il riferimento all'ammissione *“in via privilegiata al passivo fallimentare”* della *“somma di euro 156.163,93, oltre i.v.a. ed oltre ancora gli interessi legali dal dì del dovuto alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza”*, nonché all'ammissione dell'importo a titolo di *“refusione delle spese legali di recupero credito così come risultano dalla fattura del sottoscritto procuratore, pari ad € 3.450,00 per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; - che detto importo dovrà essere insinuato al passivo dell' [...] in privilegio, secondo giurisprudenza costante”*.

Tuttavia, è anche vero che l'art. 93, comma 3, n. 4), L.F. prescrive che la domanda deve contenere *“l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione”*.

Di contro, nessuna specificazione, quanto alla tipologia di privilegio e ai relativi presupposti, è stata indicata in domanda, essendo state formulate le precisazioni del caso, ma solo con riguardo all'importo di euro 156.163,93, oltre accessori, per la prima volta con l'opposizione (v. punto “b.” riportato alle pagg. 10, 11 e 12 del ricorso in opposizione), tra cui il fatto che trattavasi di privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c. e che le attività sarebbero state svolte da un unico professionista (il dott.

). Nessun chiarimento è stato reso, neanche in sede di opposizione, in ordine al privilegio di cui godrebbe il credito di euro 3.450,00 per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A., quali spese e compensi riferibili al difensore dell'opponente per l'incarico volto all'escussione del credito contrattuale poi indicato nella domanda di insinua e che anzi sembrerebbero attenersi proprio alla presentazione della domanda di insinua (v. fattura in atti prodotta all'allegato n. 13).

La predetta disposizione e i principi di diritto dianzi riportati implicano l'inammissibilità della domanda per la parte che attiene al chiesto riconoscimento del privilegio su tutti gli importi dedotti. La superiore inammissibilità comporta l'irrelevanza (al di là della genericità della stessa) della prova per testi capitolata in ricorso e tutta volta a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni ad opera di un singolo professionista.

Venendo al merito, va premesso che l'indice degli atti riportato in calce al ricorso non coincide con la numerazione dei documenti concretamente allegati e prodotti e che, ai fini della decisione, si terrà conto della numerazione concreta attribuita ai detti documenti per come attribuita dalla stessa parte al momento del loro deposito.

Chiarito ciò, si ricorda che con la domanda di insinua l'odierna opponente ha dedotto che il credito di euro 156.163,93, oltre i.v.a. e interessi, discenderebbe dalle prestazioni eseguite in adempimento del contratto *“sottoscritto in data 17.11. 2021”*, il quale prevedeva quale incarico, *“tra gli altri, di effettuare una “ristrutturazione aziendale finalizzata alla diminuzione dei costi di esercizio (...)” nonché di fornire “servizi relativi al controllo della tenuta delle scritture contabili ed alla redazione*

del bilancio di esercizio” e “servizi relativi alla esecuzione di aspetti societari - giuridici – amministrativi””.

La stessa opponente ha definito nel ricorso in opposizione come professionali le prestazioni oggetto di contratto, benché quest’ultimo sia stato concluso tra società.

E’, inoltre, incontestato tra le parti che il compenso, oggetto di domanda è indicato nel contratto datato 17/11/2021, fosse determinato a forfait.

Ebbene è il caso di evidenziare che la pattuizione *“nel contratto d’opera professionale di un compenso forfettario può implicare la dispensa del professionista dalla esposizione specifica dell’attività compiuta e delle spese sostenute, ma non anche il suo diritto a ricevere o trattenere il compenso medesimo qualora nessuna prestazione sia stata eseguita (V. Cass. 13.2.1976 n. 467). L’incontestabilità del compenso pattuito non è infatti più tale quando venga dedotto l’inadempimento del professionista (V. Cass. 12.7.1975 n. 2779) non sorgendo il diritto al compenso dal mero incarico professionale”* (v. in motivazione: Cassazione civile sez. II, 22/06/1994, n.5987, richiamata anche da Cassazione civile sez. II, 14/04/2025, n. 9739). E, in questo senso, è stata ritenuta non censurabile la sentenza impugnata che aveva posto a carico del professionista attore l’onere della prova di tutte le prestazioni oggetto di contestazione ad opera della controparte, essendo stato affermato nel precedente sopra richiamato che il compenso non è dovuto se non tutte le attività oggetto dell’incarico siano state espletate, nell’irrelevanza, in quest’ottica, della predeterminazione del medesimo in via forfettaria.

Nella specie, non si riscontra una rappresentazione idonea, neanche in questa sede a cognizione piena (così come accaduto in prima fase), riferibile all’attività concretamente svolta in adempimento del dedotto contratto.

L’opponente, in proposito, si è limitata a narrare che:

“Nella specie, come risulta dalla documentazione che si produce, in adempimento del ripetuto contratto, la _____ ha posto in essere tutte le attività necessarie e funzionali all’espletamento degli incarichi ricevuti. In particolare, con pec 9.2.2022, la ricorrente ha sottoposto alla società mandataria una “relazione” relativa ad una ipotesi di ristrutturazione aziendale ex art. 161 L.F.. Nella relazione in questione, la ricorrente ha valorizzato l’ipotesi di un intervento finanziario di un Fondo Estero, che avrebbe potuto immettere nella società risorse importanti. Con pec 11.2.2022, su richiesta della stessa, la ricorrente ha sottoposto alla _____ una seconda proposta modificata nella parte in cui prevedeva l’ipotesi dell’intervento finanziario di un Fondo Estero”.

La superiore prospettazione è stata ribadita con la memoria autorizzata depositata in data 25/3/2025. L’amministrazione straordinaria, da parte sua, ha, tra l’altro, contestato che, in concreto, siano state eseguite prestazioni conformi al contratto idonee a raggiungere il minimo necessario alla loro compensabilità [*“Da una disamina della memoria integrativa della domanda di insinuazione al passivo con cui sono state spiegate le osservazioni al progetto di distribuzione la documentazione comprovante l’attività di consulenza è, invero, molto esigua. L’esecuzione dell’attività consta, infatti, solo di una revisione del registro cespiti e dell’elenco del Trattamento di Fine Rapporto, niente di più. Per quanto concerne, invece, la documentazione relativa alla manifestazione di interesse prodotta dalla NIO GLOBAL FUND AIF V.C.I.C. LTD nonché la documentazione finanziaria e contabile ad essa riconducibile non può in nessun modo essere considerata idonea a comprovare una attività ricompresa nel contratto per cui è lite. Si tratta infatti di una semplice allegazione di bilanci e documenti finanziari comprovanti le qualità e la consistenza patrimoniale e societaria della _____ che all’epoca manifestò un interessamento per l’acquisizione della*

società. Tuttavia, non sembra esserci la presenza di relazioni, pareri o sviluppi di piani di fusione da parte della **Pt_1** che, come tali, avrebbero potuto ipotizzare la presenza di un'attività di consulenza che, come tale, possa essere retribuita (...) il compenso pattuito, se parametrato all'attività effettivamente svolta, è da considerarsi iniquo e sproporzionato, tale da dar vita ad un disequilibrio del sinallagma contrattuale che porta a considerare il credito privo dei caratteri della certezza e della liquidità, necessari per la sua insinuazione al passivo. In tal senso si veda la posizione assunta di recente dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso del tutto analogo che vedeva come professionista di riferimento un avvocato – del tutto assimilabile per la disciplina professionale che lo governa alla figura del commercialista – incaricato, così come la Società ricorrente, di eseguire una riorganizzazione in un'ottica di ristrutturazione aziendale. Con l'ordinanza n. 5131 del 16 febbraio 2024 [in vero: Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, n.5131] la Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione presentata da un professionista nei riguardi della decisione del giudice delegato di non ammettere allo stato passivo il credito maturato per l'attività da questi svolta nei riguardi di una s.p.a. fallita. Il rigetto era motivato dalla inutilità della prestazione perché diretta al conseguimento di un obiettivo ritenuto irraggiungibile. Nell' specifico, si trattava del compenso per una consulenza avente ad oggetto l'assistenza tecnico-professionale per la prosecuzione della riorganizzazione del gruppo e la creazione di una società holding e di società controllate necessarie per razionalizzare l'assetto societario. Ebbene, dalla pronuncia risulta che il professionista, pur consapevole che il processo di riorganizzazione non fosse attuabile, aveva comunque reso la propria consulenza con conseguente aumento dei costi a carico dell'impresa e aggravamento del suo dissesto”] (v. pagg. da 3 a 6 della memoria di costituzione).

Delineato il superiore quadro, non vi è dubbio che la deduzione e la dimostrazione dell'attività svolta, dinanzi alle contestazioni della procedura concorsuale qui costituita (peraltro nei dieci giorni prima della prima udienza), che comunque riveste la qualità di terzo con onere probatorio interamente a carico della ricorrente, sarebbero state, pertanto, necessarie, a maggior ragione ove ulteriormente si guardi a:

- a) l'individuazione nel dedotto contratto delle sue finalità prioritarie, secondo la comune intenzione delle parti, esplicitate al punto 1 dello stesso (prodotto all'allegato n. 4 del ricorso in opposizione), secondo cui: “la Società ha chiesto azioni consulenziali finalizzate alla ristrutturazione quali: - Ristrutturazione aziendale finalizzata alla diminuzione dei costi di esercizio con particolare riguardo al costo del personale e a tutti gli altri costi diretti e indiretti anche attraverso la presentazione di piani di ristrutturazione secondo le procedure concorsuali di legge; - Piani di sviluppo e potenziamento dell'azienda; Pertanto questi temi rivestono carattere principale senza tralasciare gli altri aspetti del presente contratto che si elencano nel successivo punto”;
- b) una regolamentazione pattizia non specifica quanto alle singole prestazioni, essendovi il riferimento a “servizi” assai ampi e generici “in aggiunta di quelli indicato al punto 1”, come da incipit del punto 2 (“I servizi che saranno prestati da **Parte_1** in aggiunta di quelli indicato al punto 1 consisteranno nel rendere disponibile risorse qualificate che cooperano con le risorse della Società nello svolgimento delle attività progettuali di seguito indicate: 1) Servizi relativi al controllo della tenuta delle scritture contabili ed alla redazione del bilancio d'esercizio; 2) Servizi relativi alla predisposizione degli adempimenti fiscali; 3) Servizi relativi alla esecuzione degli aspetti societari – giuridici – amministrativi; 4) Servizi relativi ai rapporti con gli Istituti di Credito ed Enti Finanziari”).

Di contro e per come già cennato, l'unica attività concretamente dedotta e illustrata dall'opponente concerne (v. doc. n. 12 dell'allegato al ricorso in opposizione indicato col n. 5), la indicata *“relazione”* datata 9/2/2022 (definita nel corpo della stessa come *“breve nota”*) *“relativa ad una ipotesi di ristrutturazione aziendale ex art. 161 L.F.”* (in cui si richiama anche la *“manifestazione di interesse della* , qui prodotta al doc. n. 13 del citato allegato n. 5), la quale, a ben leggere, non contiene alcuna proposta di ristrutturazione aziendale e si sostanzia in poche considerazioni meramente prodromiche e, per questo, generiche. E infatti risultano lì riportati solo alcuni dati attinenti al costo del lavoro, in uno alla necessità di loro diminuzione (quale necessità, peraltro, già esplicitata nel punto 1 del contratto sopra riportato), mediante riduzione del monte ore conseguente a una non meglio precisata riorganizzazione dei servizi anche con ricorso ad accordi sindacali privi di un qualche dettaglio, in mancanza di un più complessivo quadro di insieme (tanto che nella stessa relazione si precisa che i costi aziendali sono in realtà più ampi e non limitati a quello del lavoro, ma non vengono specificati), che lasci intravedere un qualche percorso logico-argomentativo basato sugli essenziali fattori organizzativi in rapporto ai contratti pendenti (non indicati) e alle relative caratteristiche e prestazioni da eseguire. Peraltro, la stessa odierna opponente ha avuto cura di precisare ivi di non aver sottoposto al *“Fondo NIO”*, che aveva formulato una mera manifestazione di interesse per l'acquisto delle quote della società poi dichiarata insolvente, *“un piano industriale e di ristrutturazione”*, avendo solo *“condiviso”* non meglio chiarite *“linee guida di un piano industriale di risanamento da inserirsi organicamente nella loro strategia di investimento”*. In ogni caso, di analogo generico tenore e sostanziale identico contenuto sono, ad esempio, le “

UNA IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE EX ART. 161 L.F.”, che recano data 10/2/2022, giorno successivo alla relazione appena sopra esaminata (v. doc. n. 18 del citato allegato al ricorso in opposizione indicato col n. 5).

In entrambe le superiori relazioni, peraltro, l'odierna opponente aveva manifestato alla cliente la necessità, prospettata come unica possibile soluzione, *“per il salvataggio dell'azienda”* e per *“assicurare la continuità aziendale”*, di ricorrere al Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., manifestandosi in tal modo la consapevolezza del difetto dei presupposti per il salvataggio dell'impresa alla luce delle esigenze imposte dalle tempistiche della crisi in raffronto alle generiche considerazioni ivi illustrate.

Del resto, di analogo generico contenuto appare anche la precedente pec dell'opponente del 24/12/2021 (v. doc. n. 8 dell'allegato n. 5), in cui si legge:

“lo scorso 21 dicembre a seguito della riunione in sede è stato individuato il percorso societario finalizzato alla continuità della gestione delle attività gestite da che ad oggi risulta molto appesantita nella situazione debitoria. Il percorso individuato prevede: 1. L'affitto dell'azienda CP_1 ad una newco che svolgerà l'attività di vigilanza e comunque tutte le attività attualmente svolte da CP_1 2. La cessione dei contratti in corso con i clienti 3. Il passaggio del personale 4. La cessione di alcune attività e passività L'operazione dovrebbe svolgersi in tre tempi: 1. Redazione e rogito contratto preliminare di affitto azienda entro il 31.1.22 – per permettere la presentazione agli organi competenti per l'avvio delle operazioni di voltura/subentro della newco nell'attività di vigilanza 2. Stipula del contratto di affitto d'azienda definitiva entro il 30 giugno 2022 previa acquisizione di una perizia che stabilisca il valore del canone mensile – la durata dell'affitto e tutti i parametri e condizioni che saranno stabiliti dalle parti – il contratto sarà condizionato dall'approvazione degli organi competenti (avveramento della condizione) 3. Closing sul passaggio di alcune attività (crediti da clienti) e di alcune passività (TFR, debiti verso il personale, debiti verso banche, fornitori) conseguente alla redazione di una perizia per l'accertamento della veridicità di

tali poste contabili Per iniziare a lavorare sull'operazione è fondamentale che: 1. la contabilità sia aggiornata al 31.12.2021 2. che venga redatto dall'azienda un elenco dei beni strumentali che faranno parte dell'azienda che si darà in locazione 3. che verra' accertata l'esatto debito per TFR almeno alla data del 31.12.2021 Si resta in attesa di eventuali riflessioni e/variazioni".

Il residuo della documentazione di cui al citato allegato n. 5 consiste in "certificati carichi pendenti" e in pec ed e-mail, con (si presume dalla schermata che gli stessi restituiscono) allegati, il cui contenuto (nei singoli file prodotti) non può essere visionato, oltre che in documentazione contabile e in una copia del contratto qui in esame. Tali pec e e-mail, inoltre, o sono prive di testo o recano testi che riguardano il semplice scambio di documentazione contabile.

Non si riscontra in atti neanche l'attività indicata dall'amministrazione straordinaria opposta che sarebbe consistita in "una revisione del registro cespiti e dell'elenco del Trattamento di Fine Rapporto", atteso che l'unica documentazione a ciò riferibile attiene, rispettivamente, ai documenti nn. 9 e 10 (consistenti in e-mail – doc. 9 – in cui vi si legge che vi sarebbe stata la trasmissione di situazioni contabili relative agli esercizi 2020 e 2021 e del registro cespiti da parte dell' **CP_1** all'odierna opponente e – doc. 10 – in un prospetto a stampa in intitolato "**R E G I S T R O D E I B E N I A M M O R T I Z Z A B I L I * S t a m p a d i p r o v a ***", sempre contenuti nell'allegato n. 5) e ai documenti nn. 3 e 4 (sempre contenuti nell'allegato n. 5, consistenti, rispettivamente, in una e-mail priva di testo, avente come oggetto "*Situazione TFR*" – doc. 3 – e in un prospetto a stampa – doc.4 – una situazione fondi dei TFR), non evincendosi dagli stessi una qualche apprezzabile concreta attività di analisi e supporto secondo le esigenze oggetto di contratto.

La documentazione ulteriore prodotta in uno al detto allegato n. 5 a corredo dell'opposizione allo stato passivo consiste in documenti contabili, due lettere del difensore dell'opponente rivolte alla controparte che nulla aggiungono quanto all'attività espletata, la fattura per compensi difensivi, di cui si dirà in seguito, e la pec dell'1.2.2022 della _____ a se stessa, che è già valsa in prima fase per superare l'eccezione ex art. 2704 c.c..

Le superiori emergenze, in uno ai principi di diritto prima esposti, portano ad escludere la sussistenza di un compenso riconoscibile in capo all'opponente, non essendo stata dedotta e comprovata attività idonea a raggiungere il minimo richiesto di compensabilità, anche tenuto conto della funzionalità delle prestazioni richieste prioritariamente in applicazione del punto 1 del contratto in parola, anche in relazione al punto 2, per come sopra riportati.

L'opposizione va rigettata per la somma di euro 156.163,93, oltre i.v.a. e interessi.

Quanto sin qui enunciato reca con sé, così come eccepito da parte opposta, la natura esplorativa (e, pertanto, la sua non ammissibilità) della richiesta consulenza tecnica d'ufficio volta a: "*1. accertare le attività poste in essere dalla _____ per conto della _____ in adempimento del contratto del 17.11. 2021; 2. quantificare i compensi dovuti alla*

[...] *per le attività come sopra accertate"* (v. da ultimo memoria del 25/3/2025 di parte opponente).

L'opposizione va anche rigettata con riguardo alla somma di euro "3.450,00 *per competenze legali, oltre I.V.A. e C.P.A.*", leggendosi nella fattura prodotta all'allegato n. 13 come causale "*Insinuazione al passivo PROC. N. 1/2023 - Trib. di Catania Prestazione professionale*" ed essendo notorio che, in tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili (qui non dedotte e non emergenti), restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, come nella specie, giacché l'insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente (v. ad es.: Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, n. 28962).

L'opposizione va rigetta nella sua integralità.

Al rigetto consegue la condanna dell'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni (n. 20 bis della tariffa).

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, IV sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 412/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza:

Rigetta l'opposizione.

Condanna l'opponente alla rifusione, in favore della procedura opposta, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09/10/2025.

Il Presidente
(*Mariano Sciacca*)